



CITTA' DI ACERRA

(Medaglia d'oro al merito civile – DPR 17.06.1999)

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 8 /2019

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE, CONSUMO SUL POSTO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI QUALSIASI BEVANDA IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE ACERRANO 2019”.

IL SINDACO

Premesso che nell'occasione del Carnevale Acerrano 2019 è prevista l'installazione di figure allegoriche, lungo le vie Alcide De Gasperi e Corso Vittorio Emanuele, nei giorni 03 marzo 2019 dalle ore 01.00 alle ore 23.00 e 05 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 23.00;

Considerato che a seguito dei tragici eventi verificatisi che hanno coinvolto spettatori partecipanti a manifestazioni pubbliche, sono state emanate dal Ministero dell'Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e s.m.i, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017 – e Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di *security* che di *safety*.

Considerato che l'evento è stato oggetto di sedute della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, con i rappresentanti delle forze dell'ordine locali, nonché dei vigili del fuoco, dai quali è emersa anche l'esigenza di tutelare la tranquillità e l'incolumità pubblica vietando, per tutta la durata dell'evento, la detenzione, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine - costituendo questi fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere – nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione e le aree limitrofe.

Rilevato che il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, costituisce un pericolo per i passanti, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Ritenuto pertanto necessario garantire il massimo della sicurezza, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti e di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti, adottando un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ritenuto altresì di stabilire l'immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Visti

- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 87 R.D. 18.06.31 n. 773;
- L'art. 15 della L. 121/81;
- L'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Per i motivi di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di decoro della città,

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

ORDINA

- **nel giorno 03 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 23:00 in Via Alcide De Gasperi e nei luoghi distanti meno di 500 metri in linea d'aria dalla prefata strada;**
- **nel giorno 05 Marzo 2019 dalle ore 15:00 alle ore 23:00 in Corso Vittorio Emanuele II° e nei luoghi distanti meno di 500 metri in linea d'aria dalla prefata strada;**

il DIVIETO DI VENDITA per asporto e di consumo di bevande contenute in bottiglie, lattine di alluminio e bicchieri ai vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche dove dispensate da distributori automatici, da parte degli esercenti delle seguenti attività:

- 1) attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea e/o ambulante;**
- 2) circoli privati;**
- 3) attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande;**
- 4) attività di commercio di prodotti alimentari;**
- 5) operatori del commercio su area pubblica;**
- 6) ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.**

E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne;

E' consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro o in lattine solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande, eccetto sempre gli alcolici, in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

VIETA altresì

A chiunque si trovi nei pressi della manifestazione carnevalesca CONSUMARE sul suolo Pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze Comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Sono fatte salve eventuali sanzioni penali.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

DISPONE

che la stessa sia trasmessa:

- alla Segreteria Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- al Commissariato di Polizia;
- al Comando Stazione Carabinieri;
- al Comando della Polizia Municipale;
- agli operatori commerciali.

La polizia municipale e le forze dell'ordine a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 01 marzo 2019



IL SINDACO
Raffaello LETTIERI